

Art. 12

Il presente rinnovo della concessione ottenuta ha validità per **cinque (5) anni** a far data dal **06/11/2017** e sarà soggetta a rimuovere su richiesta dell'interessato, attraverso regolare istanza da presentare al Settore 7 – Servizio Risorse Idriche, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del provvedimento stesso, da produrre secondo quanto previsto all'art. 7 comma 3 della L.R. 05.05.1999 n° 18, allegando le attestazioni dell'avvenuto pagamento dei canoni riferiti al quinquennio precedente.

Art.13

Il concessionario o il nuovo avente titolo, in caso di trasferimento parziale o totale della proprietà cui il pozzo è asservito, dovrà darne immediata comunicazione a questo Settore che adotterà i conseguenti provvedimenti. Alla suddetta comunicazione dovrà allegarsi copia del titolo di trasferimento nonché copia della presente concessione.

Art. 14

Ai sensi dell'art. I della Legge n. 36 del 05.01.1994, le acque sotterranee sono dichiarate pubbliche, quindi costituiscono bene demaniale. Pertanto, il Concessionario, su disposizione indetragibile di questo Settore, qualora ne ricorrano le condizioni, è tenuto a derivare acqua per i fabbisogni idrici di terzi così come disposto dagli artt. 47 e 59 del R.D. n. 1775/33.

Art. 15

Per l'estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee oggetto di concessione, dichiarate pubbliche ai sensi dell'art. 1 della L. 05.01.1994 n° 36, è dovuto il canone annuo anticipato di € 159,67 (diconsi euro Centocinquantanove⁶⁷), determinato ai sensi dell'art. 18 della L. n. 36/94, da versare annualmente, su c.c.p. n. 60223323 - Codice 3121 intestato alla Regione Puglia - Tasce, Tributi e Proventi Regionali, per la durata della concessione.

Art. 16

Il Concessionario, per la durata della concessione, è tenuto a far accedere nei fondi di proprietà, anche senza preavviso, i funzionari di questo Settore preposti a tutti gli accertamenti ritenuti necessari al controllo e alla tutela delle risorse idriche sotterranee.

Art. 17

Il contravvenire alle condizioni poste nel presente provvedimento di concessione e la manomissione degli eventuali sigilli apposti alle apparecchiature di sollevamento e/o adduzione, determina una sanzione amministrativa da € 516,46 a € 2582,28 ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L.R. n. 18/99.

Il Team incaricato dell'inspezione
Giovanni Cursaro / Grom. Antonio Trifillo



Prov. Bari	0016768-18
Protocollo	04/05/2018
Data	V.I.L.02.01.U
classificazione	
0030082 043513	

Mittente allo Stato Italiano	MARCA DA BOLLO
Settore Urbanistico	€ 16,00
Seduta 18/05/2018	
Ufficio: 080/2250000	Impresario
09073410005	18/05/2018 19:00:33
497-0000000000000000	Aut. Adm 0225000000000000
IDENTIFICATIVO : 9108271000000000	
0 1 16 20113 276 0	

PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI

SETTORE URBANISTICO, ASSETTO DEL TERRITORIO, P.T.C.P., PAESAGGIO, GENOCIVILE, DIFESA DEL SUOLO

Atto Concessorio n. 85 /2018
Pratica N. 1512/USD
RINNOVO CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO IRRIGUO

Richiedente: Sig. Cellamare Domenico – Ubicazione pozzo: Contrada "Puro" agro di Trani. Dati Catastali: Foglio n. 61, Particella n. 186.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il R.D. del 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L.R. del 5 maggio 1999, n. 18, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee";

VISTA la deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art.121 del D. Lgs. n° 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia nonché la deliberazione di Giunta Regionale n. 883 del 19/06/2007, pubblicata sul B.U.R. n.102 del 18/07/2007, riportante in allegato le "Prime misure di salvaguardia";

VISTO l'art. 25 della L.R. 30 novembre 2000, n. 17 reso operativo con D.P.G.R. 23 febbraio 2010, n. 178 e.s.m.i. recante "Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 36 funzioni inerenti l'approvvigionamento idrico";

VISTA la D.G.P. n. 159 del 12/10/2010, con la quale nel prendere atto del predetto D.P.G.R. n. 178/2010 si è attribuita la relativa competenza al Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile;

VISTA la Disposizione Presidenziale con la quale si assegna all'ing. Vincenzo GUERRA la Direzione del predetto Settore;

VISTA l'istanza acquisita in atti al prot. n. 37935-17 del 25/10/2017 e successive integrazioni richieste e trasmesse con prot. n. 15277-18 del 20/04/2018, con la quale il Sig. Cellamare Domenico, ai sensi dell'art. 7 comma 2 e 3 della L.R. n. 18/99, chiede il rinnovo della concessione ad estrarre ed utilizzare le acque sotterranee dal pozzo artesiano sito in agro di Trani, contrada "Puro" per scopi irrigui;

VISTA la Concessione (in sanatoria) ad estrarre ed utilizzare le acque sotterranee dal pozzo artesiano situato in agro di Trani, contrada "Puro" per scopi irrigui, rilasciata dalla Regione Puglia – Uff. S.T.P. di Bari con prot. n. 49165 del 06/11/2012;

VISTA la potenzialità della falda, dichiarata in sede di rilascio della concessione originaria, pari ad una portata max di **5 l/sec**;

VISTA la straligrafia relativa alla trivellazione del pozzo, dichiarata in sede di rilascio della concessione originaria, da cui si rileva che lo stesso è profondo **176 mt**;

VISTA la relazione idrogeologica di verifica al P.T.A. da cui risulta una portata di esercizio di **4 Quattro l/sec** con verifica delle quote di attestazione e che le stesse non risultano superiori a 25 volte il carico piezometrico in quota assoluta (riferita al livello medio marino);

VISTO il certificato di analisi chimico - batteriologiche, su campioni di acqua estratti dal pozzo, rilasciato in data **27/10/2017** dal Laboratorio di analisi "Laboratorio Chimico Gieffe" di Bitonto da cui risulta la compatibilità dell'acqua agli usi cui la stessa è destinata;

VISTA l'attestazione di versamento di **€ 25,82** quale tassa regionale sulle concessioni, e di **€ 150,67 (Centocinquantauno/67)** quale canone annuo anticipato per la prima annualità, su conto corrente postale n. 60225323 intestato alla Regione Puglia;

VISTA l'attestazione del versamento di **€ 100,00** per spese di istruttoria, su conto corrente postale n° 4286418 intestato alla Provincia di Barletta-Andria-Trani;

VISTA la regolarità e completezza degli atti della compiuta istruttoria;

RILEVATO che il pozzo artesiano ricade in **Area a Contaminazione salina** interessata dalle "Prime Misure di Salvaguardia" allegate alla D.G.R. n. 883 del 19 giugno 2007 pubblicata sul B.U.R. n. 102 del 18 luglio 2007 tenuto conto delle direttive di cui alla D.G.R. n. 377/2012;

VISTO il verbale di questo ufficio, in data **14/03/2018** da cui si rileva la lettura al contatore (matricola n. **10-036357**) di acqua utilizzata pari a **mc. 105,699**, che rientra nei limiti di consumo concessi con il precedente provvedimento di concessione;

DATO ATTO altresì dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. tali da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti in relazione al procedimento esplicito, come risultante da idonea autodichiarazione agli atti resa anche ai sensi del "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione dell'Illegalità 2015-2017" approvato con D.C.P. n. 3 del 30/01/2015;

RINNOVA

al Sig. Cellamare Domenico (C.F.: CLL DNC 66C16 L328W), nato a Trani il **16/03/1966** ed ivi residente in **Via Vicinale San Martino, 4**, in qualità di proprietario, la concessione ad estrarre e derivare le acque sotterranee per uso irriguo dal pozzo artesiano sito in territorio di Trani, località "Puro", individuata al foglio di mappa n. 61, particella n. **186** fatti salvi i diritti di terzi e l'ottemperanza degli obblighi rinvenimenti dalle norme urbanistiche, sanitarie c/o vincoli di legge.

Il presente rinnovo e voltura della concessione è subordinata ai seguenti patti e condizioni:

Art. 01

L'utilizzo dell'acqua è consentito per irrigare una superficie agricola complessiva di **ha 142,08,62**, distinta come segue:

- **ha 26,83,21** coltivata a Oliveto da Olio;
- **ha 90,12,60** coltivata a Vigneto da Tavola;
- **ha 25,12,81** coltivata a Frutte.

Art. 02

In ogni caso la portata massima emungibile non dovrà superare **2 (Due) l/sec (obbligo di installazione di impiantatore di portata)**, ed il volume massimo stagionale non dovrà superare il limite di **210.000 mc/anno**, anche giusta punto 2) della D.G.R. n. 377/2012;

In caso occorra per ragionevoli necessità, procedere alla rimozione dei sigilli, il Concessionario dovrà darne immediata e preventiva comunicazione, anche via fax, a questo Settore, che imparterà disposizioni in merito. L'Amministrazione Provinciale resta sollevata da qualsiasi responsabilità, qualora il quantitativo d'acqua non sia disponibile per qualsiasi ragione.

Art. 03

La pompa per l'estrazione ed utilizzazione delle acque dovrà avere caratteristiche tali da consentire una portata massima emungibile uguale o inferiore a **2 (Due) l/sec** così come riportato nell'auto dichiarazione resa dalla ditta e presentata ai fini della definizione delle caratteristiche della pompa installata o in dotazione o ai fini del riscontro indiretto deduttivo ed ai sensi dell'art. 2 della L.R. 20/03/2000 n. 7.

Art. 04

La Ditta titolare della Concessione è tenuta a trasmettere con cadenza annuale a quest'Ufficio, competente per territorio, l'autocertificazione della superficie irrigata e la quantità di acqua estratta, nonché una certificazione fidefaciente sulla qualità delle acque (misurata attraverso il valore dei nitrati e del carbonio organico totale - TOC) e sul grado di salinità (misurato attraverso il valore dei cloruri e in grammi/litro totali).

Art. 05

L'acqua estratta dal pozzo non potrà essere utilizzata per fini diversi da quelli oggetto di concessione, né potrà essere ceduta, senza autorizzazione, a terzi a titolo gratuito o a fini di lucro. Qualora ricorra la necessità o l'esigenza di utilizzare l'acqua per usi o quantità diverse da quelle concesse dovrà farsi esplicita e motivata richiesta a questo Ufficio, il quale adotterà i provvedimenti del caso.

Art. 06

Qualora, a causa del prelievo di acqua, si dovesse verificare interferenze con altri pozzi, in precedenza autorizzati o titolari di concessioni, il Concessionario è obbligato ad effettuare, a propria cura e spese, su disposizione di questo Settore, idonee prove di portata in simultanea con gli altri pozzi interessati.

Art. 07

Ai sensi degli artt. 105 e 106 del R.D. n. 1775/33, nel caso in cui sia accertata interferenza nei modi di cui al precedente articolo, ovvero le acque sotterranee estratte non rispondano ai fini cui sono destinate, ovvero si verifichino inquinamenti di qualsiasi natura, ovvero si turbino interessi di carattere generale, ovvero insorgano fenomeni dannosi per il buon regime delle acque, questo Settore potrà sospendere o ridurre l'estrazione ed utilizzazione delle acque, ovvero revocare la concessione accordata, ordinare la chiusura del pozzo ed in ogni caso emettere tutti i provvedimenti restrittivi che si riterranno idonei ai fini della tutela della falda sotterranea, senza che l'utilizzatore abbia diritto a compensi o indennità.

Art. 08

In caso di rinnovamento, in avvenire, di acque minerali o termali, il Concessionario dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia, dovendosi osservare, in tal caso, le norme di cui alla L.R. 28/05/1975, n. 44, in quanto non compete al proprietario del suolo il diritto di disporre di tali acque.

Art. 09

Nel caso di rinnovamento, in avvenire, di minerali di prima categoria (metalliferi e non, gas e vapori endogeni) di cui all'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443, se ne dovrà dare immediata comunicazione al Corpo delle Miniere - Distretto Minerario di Napoli, ai sensi delle vigenti disposizioni ministeriali di cui al R.D. succitato, nonché di quelle contenute nel D.P.R. 28/06/1955, n. 620.

Art. 10

Il Concessionario, anche in avvenire, è tenuto all'osservanza del dispositivo di cui al D.M. 11.03.1988 n. 47 punto "I.", secondo cui occorre accettare che le opere di emungimento siano compatibili con le caratteristiche dell'acquifero e che eventuali cedimenti della superficie del suolo siano compatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona interessata dall'emungimento. Dovranno essere altresì adottati tutti i mezzi e le modalità di estrazione idonee ad evitare che con l'acqua venga estratto anche il terreno o la sua frazione più fine.

Art. 11

Il Concessionario, ancorché il pozzo non venga utilizzato, è tenuto ad adottare tutte le cautele ed accorgimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone e per evitare che si verifichino danni o incidenti, provvedendo in primo luogo alla protezione del bocca pozzo mediante idonee piastre in cemento armato oppure con robuste grate metalliche.

COMUNE DI TRANI

n. A 36 del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Notarile del Comune di Trani, dal 29.03.18 al 24.05.18.
e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.
Trani, _____
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale